

IT
P-000028/2026
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(17.2.2026)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-002945/2024, la Commissione ritiene che la potatura e altri tipi di manutenzione della vegetazione non possano essere considerati un "processo di produzione" in quanto il loro obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli sfalci e altri residui della potatura nonché di altri interventi di manutenzione della vegetazione non possano essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti¹. Questo non ne impedisce l'uso a fini di compostaggio o di produzione di biogas né l'uso sotto forma di biomassa².

Il decreto del 19 giugno 2024 citato dall'onorevole deputato considera la potatura e altre attività di manutenzione della vegetazione come "sottoprodotti". L'ambito di applicazione del decreto è limitato alla definizione dei fattori di produzione ammissibili per gli impianti a biomassa nell'ambito di un sistema di incentivazione per l'energia da fonti rinnovabili. Non sembra pertanto essere in contrasto con la normativa dell'UE in materia di rifiuti, a condizione che i relativi obblighi siano rispettati.

La Commissione non ritiene che designare le imprese addette alla manutenzione del verde pubblico come "produttori iniziali" di sfalci e residui della potatura comporti che tali rifiuti cessino di essere "rifiuti urbani" e diventino invece un "sottoprodotto" di un'attività produttiva. Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, la classificazione degli sfalci e dei residui della potatura come "rifiuti urbani"³ e la possibilità di considerarli un "sottoprodotto"⁴ sono due concetti diversi su cui non influisce la qualifica del produttore iniziale di rifiuti.

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

² A norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE, a decorrere dal 31 dicembre 2023 i rifiuti organici devono essere differenziati e riciclati alla fonte o raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.

³ Articolo 3, punto 2 ter della direttiva quadro sui rifiuti.

⁴ Articolo 5, punto 1 della direttiva quadro sui rifiuti.